

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.<sup>127</sup>

### **6.2.3 Esonero contributivo per l'assunzione di giovani che hanno svolto un periodo di alternanza scuola lavoro o apprendistati di primo e terzo livello**

Spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato (anche part-time), anche a scopo di somministrazione, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e fermo restando il requisito anagrafico (35 anni per il 2018 - 30 anni per il 2019), di giovani che hanno concluso un periodo di alternanza scuola - lavoro o che hanno terminato un periodo di apprendistato di primo o di terzo livello. Tale incentivo spetta anche nel caso di trasformazione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è pari ad un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad esclusione dei premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 3.000 euro per 36 mesi.<sup>128</sup>

### **6.2.4 Incentivo Occupazione NEET**

Spetta per l'assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. L'agevolazione spetta anche nel caso di assunzione a scopo di somministrazione nonché in apprendistato professionalizzante. L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro per 12 mesi. Nel caso di assunzione part-time il beneficio si riduce del 50%.<sup>129</sup>

### **6.2.5 Incentivo Occupazione Sviluppo Sud**

Il beneficio spetta per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Tale beneficio è fruibile anche nel caso di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate presso sedi di lavoro situate in alcune regioni cosiddette meno sviluppate (Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro per 12 mesi, proporzionalmente ridotto in caso di part-time. Il requisito della disoccupazione non è richiesto nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato o indeterminato. Per le assunzioni di persone tra i 16 e i 34 anni è richiesto solo il requisito della disoccupazione, mentre per le assunzioni di persone con almeno 35 anni è necessario anche che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.<sup>130</sup>

### **6.2.6 Bonus Giovani eccellenze**

Il beneficio, spetta per l'assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di giovani che:

127 Art. 1, commi da 100 a 107 e da 114 a 166, Legge n. 205 del 2017; Circolare INPS n. 40 del 2018

128 Art. 1, comma 108, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Circolare INPS n. 40 del 2018

129 Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018; Circolare INPS n. 54 del 2019

130 Decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019; Circolare INPS n. 102 del 2019